**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2025/0240(COD)**

24.6.2026

# PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i bilanci, alla commissione per lo sviluppo regionale e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509
(COM(2025)0565 – C10-0179/2025 – 2025/0240(COD))

Relatore per parere: Javier Zarzalejos

PA_Legam

## EMENDAMENTO

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per i bilanci, alla commissione per lo sviluppo regionale e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competenti per il merito, quanto segue:

**Emendamento 1**
**Proposta di regolamento**
**Visto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articolo 164, 175, 177 e 178, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349, | visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 175, 177 e 178, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), ***l'articolo 325, paragrafo 4,*** e l'articolo 349, |

**Emendamento 2**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(6 bis) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino*** |

| | |
|---|---|
| | ***l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 di quest'ultima e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi.*** |

**Emendamento 3**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) L'Unione deve conseguire i suoi obiettivi in un difficile contesto economico, sociale e demografico caratterizzato, tra l'altro, da persistenti disparità regionali e territoriali, dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalle sfide connesse alla sicurezza alimentare e alla protezione della natura e da progressi insufficienti e disomogenei nella trasformazione digitale dell'Unione, il che compromette gli sforzi volti a rafforzare la sovranità digitale dell'Unione e comporta conseguenze economiche e sociali significative. A ciò si aggiunge un complicato contesto geopolitico e geoeconomico che influisce sulle politiche dell'Unione in materia di difesa, sicurezza (compresa la sicurezza economica) e migrazione. Per affrontare efficacemente tali sfide è necessario un bilancio dell'Unione più mirato, semplice e incisivo, al fine di garantire il valore aggiunto dell'Unione e un chiaro allineamento tra il sostegno finanziario e le priorità politiche dell'Unione nella totalità dei settori strategici e delle modalità di gestione e di ***/***proseguire gli sforzi per***/*** semplificare le norme sul sostegno finanziario dell'Unione. | (7) L'Unione deve conseguire i suoi obiettivi in un difficile contesto economico, sociale e demografico caratterizzato, tra l'altro, da persistenti disparità regionali e territoriali, dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalle sfide connesse alla sicurezza alimentare e alla protezione della natura e da progressi insufficienti e disomogenei nella trasformazione digitale dell'Unione, il che compromette gli sforzi volti a rafforzare la sovranità digitale dell'Unione e comporta conseguenze economiche e sociali significative. A ciò si aggiunge un complicato contesto geopolitico e geoeconomico che influisce sulle politiche dell'Unione in materia di difesa, sicurezza (compresa la sicurezza economica) e migrazione. Per affrontare efficacemente tali sfide è necessario un bilancio dell'Unione più mirato, semplice e incisivo, al fine di garantire il valore aggiunto dell'Unione e un chiaro allineamento tra il sostegno finanziario e le priorità politiche dell'Unione nella totalità dei settori strategici e delle modalità di gestione e di proseguire gli sforzi per semplificare le norme sul sostegno finanziario dell'Unione. |

**Emendamento 4**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Le misure a sostegno delle persone e di rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione dovrebbero contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento dei suoi obiettivi principali, conformemente agli orientamenti in materia di occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, sostenendo progetti nei settori strategici dell'occupazione e della mobilità professionale, dello sviluppo delle competenze, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della riduzione della povertà, rafforzando in tal modo la resilienza e la competitività dell'Unione. Esse dovrebbero mirare a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione e inclusione sociale, in particolare concentrandosi sul potenziamento dell'offerta di forza lavoro, garantendo un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, l'apprendimento permanente e il sostegno materiale agli indigenti e colmando i divari esistenti, compresi quelli di genere. Le misure dovrebbero sostenere gli investimenti a favore dei bambini e dei giovani, delle comunità emarginate e svantaggiate e dei cittadini di paesi terzi e dovrebbero garantire parità di accesso ai servizi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine, sostenere alloggi sociali e a prezzi accessibili e concentrarsi sul conseguimento di una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. | (17) Le misure a sostegno delle persone e di rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione dovrebbero contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento dei suoi obiettivi principali, conformemente agli orientamenti in materia di occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, sostenendo progetti nei settori strategici dell'occupazione e della mobilità professionale, dello sviluppo delle competenze, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della riduzione della povertà, rafforzando in tal modo la resilienza e la competitività dell'Unione***, anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e agevolando l'accesso delle PMI ai finanziamenti e alle misure di sostegno***. Esse dovrebbero mirare a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione e inclusione sociale, in particolare concentrandosi sul potenziamento dell'offerta di forza lavoro, garantendo un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, l'apprendimento permanente e il sostegno materiale agli indigenti e colmando i divari esistenti, compresi quelli di genere. Le misure dovrebbero sostenere gli investimenti a favore dei bambini e dei giovani, delle comunità emarginate e svantaggiate e dei cittadini di paesi terzi e dovrebbero garantire parità di accesso ai servizi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine, sostenere alloggi sociali e a prezzi accessibili e concentrarsi sul conseguimento di una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del |

Parlamento europeo e del Consiglio.

**Emendamento 5**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) Al fine di proteggere e rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto e difendere i valori dell'Unione, è opportuno sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, nonché il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, del pluralismo dei media e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri. Le misure dovrebbero inoltre mirare a migliorare la governance ottimizzando l'efficienza della pubblica amministrazione, tra cui le autorità giudiziarie, e la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi negli Stati membri, nelle regioni e nelle comunità locali. Ciò dovrebbe migliorare l'efficienza e l'efficacia delle misure sostenute. Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo sufficiente di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse alla promozione dell'inclusione sociale. Data la particolare necessità di sostenere i minori in condizioni di povertà, gli Stati membri dovrebbero anche programmare risorse da destinare alle misure nell'ambito della garanzia per l'infanzia. In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e alcune regioni, che interessano in particolare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, è necessario che tali Stati membri continuino a investire risorse sufficienti in misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso | (20) Al fine di proteggere e rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto e difendere i valori dell'Unione, è opportuno sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, nonché il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, ***della libertà e*** del pluralismo dei media e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri. Le misure dovrebbero inoltre mirare a migliorare la governance ottimizzando l'efficienza della pubblica amministrazione, tra cui le autorità giudiziarie, e la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi negli Stati membri, nelle regioni e nelle comunità locali. Ciò dovrebbe migliorare l'efficienza e l'efficacia delle misure sostenute. Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo sufficiente di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse alla promozione dell'inclusione sociale. Data la particolare necessità di sostenere i minori in condizioni di povertà, gli Stati membri dovrebbero anche programmare risorse da destinare alle misure nell'ambito della garanzia per l'infanzia. In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e alcune regioni, che interessano in particolare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, è necessario che tali Stati membri continuino a investire risorse sufficienti in misure volte a promuovere |

| | |
|---|---|
| l'attuazione della garanzia per i giovani. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare un importo adeguato di risorse a questa sfida. Gli Stati membri che registrano una grave disoccupazione giovanile dovrebbero assegnare risorse del FSE al sostegno dell'occupabilità dei giovani. | l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare un importo adeguato di risorse a questa sfida. Gli Stati membri che registrano una grave disoccupazione giovanile dovrebbero assegnare risorse del FSE al sostegno dell'occupabilità dei giovani. |

**Emendamento 6**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) I piani NRP mirano a garantire un elevato rapporto qualità/prezzo subordinando i pagamenti della Commissione agli Stati membri al conseguimento delle realizzazioni e al rispetto delle condizioni concordate, indipendentemente dalla forma di rimborso erogato dagli Stati membri ai beneficiari. Vincolare gli esborsi a traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni concordati e prefissati per l'intera durata della misura sostenuta contribuirà alla regolarità dei pagamenti agli Stati membri. Per agevolare tale processo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare domande di pagamento fino a sei volte all'anno. Per semplificare i finanziamenti e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la stessa forma di rimborso richiesta per i pagamenti della Commissione agli Stati membri o tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari. | (25) I piani NRP mirano a garantire un elevato rapporto qualità/prezzo subordinando i pagamenti della Commissione agli Stati membri al conseguimento delle realizzazioni e al rispetto delle condizioni concordate, indipendentemente dalla forma di rimborso erogato dagli Stati membri ai beneficiari. Vincolare gli esborsi a traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni concordati e prefissati per l'intera durata della misura sostenuta contribuirà alla regolarità dei pagamenti agli Stati membri. ***È importante che i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi siano definiti in modo chiaro e preciso in modo da fornire chiarezza sulle condizioni alle quali si considerano raggiunti, consentire una verifica obiettiva e garantire la certezza del diritto nel processo di erogazione.*** Per agevolare tale processo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare domande di pagamento fino a sei volte all'anno. Per semplificare i finanziamenti e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la stessa forma di rimborso richiesta per i pagamenti della Commissione agli Stati membri o tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari. |

**Emendamento 7**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Il presente regolamento dovrebbe includere solide garanzie per assicurare che il Fondo sia attuato in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Pertanto, nell'ambito del processo di convalida dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri dovrebbero fornire garanzie in merito al rispetto di queste due condizioni orizzontali, individuando potenziali carenze e azioni correttive basate, in particolare, sulle sfide specifiche per paese rilevate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, nonché sulle procedure di infrazione e sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rivedere i rispettivi piani NRP ***a metà dell'***attuazione, ***nell'ambito del riesame intermedio, per*** ovviare a eventuali nuove carenze individuate, in particolare, nel contesto della più recente relazione sullo Stato di diritto. In qualsiasi momento durante l'attuazione e a seguito di scambi con lo Stato membro interessato dovrebbe esistere la possibilità di bloccare, in tutto o in parte, i pagamenti effettuati a uno Stato membro qualora non siano soddisfatte una o più condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta. Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la determinazione del mancato soddisfacimento delle condizioni orizzontali e l'individuazione delle misure specifiche interessate dovrebbero tenere conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana | (27) Il presente regolamento dovrebbe includere solide garanzie per assicurare che il Fondo sia attuato in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi ***della democrazia e*** dello Stato di diritto di cui ***all'articolo 2 TUE e specificati, in particolare,*** all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Pertanto, nell'ambito del processo di convalida dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri dovrebbero fornire garanzie in merito al rispetto di queste due condizioni orizzontali, individuando potenziali carenze e azioni correttive basate, in particolare, sulle sfide specifiche per paese rilevate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, nonché sulle procedure di infrazione e sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rivedere i rispettivi piani NRP ***su base annuale per tutta la durata della loro*** attuazione, ***al fine di*** ovviare a eventuali nuove carenze individuate, in particolare, nel contesto della più recente relazione sullo Stato di diritto. ***Tale riesame dovrebbe, se del caso, portare alla proposta di modifiche dei piani NRP per garantirne la costante efficacia, la conformità all'articolo 2 TUE e l'adeguamento alle sfide e alle priorità in evoluzione. A tal fine, la Commissione dovrebbe tradurre le proprie raccomandazioni in requisiti concreti e operativi, individuando le modifiche specifiche necessarie ai piani NRP, tra cui, ove opportuno, azioni mirate, traguardi qualitativi e tempistiche per il relativo processo di attuazione.*** In |

gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata della violazione.

qualsiasi momento durante l'attuazione e a seguito di scambi con lo Stato membro interessato dovrebbe esistere la possibilità di bloccare, in tutto o in parte, i pagamenti effettuati a uno Stato membro qualora non siano soddisfatte una o più condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta. Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la determinazione del mancato soddisfacimento delle condizioni orizzontali e l'individuazione delle misure specifiche interessate dovrebbero tenere conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata della violazione.

---

[2] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

[2] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

**Emendamento 8**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(27 bis) I media indipendenti e pluralistici costituiscono un caposaldo delle società democratiche e un elemento chiave dello Stato di diritto. Svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della resilienza democratica, anche contrastando la disinformazione e le ingerenze straniere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le misure incluse nei loro piani NRP sostengano il pluralismo e l'indipendenza dei media, anche attraverso modelli di finanziamento stabili e prevedibili e la protezione dalle ingerenze politiche ed***

***economiche.***

**Emendamento 9**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 27 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(27 ter) Al fine di garantire la trasparenza e consentire un efficace controllo parlamentare dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo informazioni tempestive e complete sulle condizioni abilitanti orizzontali.*** |

**Emendamento 10**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 27 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(27 quater) Qualora i fondi vengano disimpegnati a causa del mancato rispetto da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE, è essenziale che la popolazione locale e la società civile non siano ingiustamente penalizzate. È pertanto opportuno istituire meccanismi volti a garantire che le risorse disimpegnate siano riassegnate a beneficiari non governativi e organizzazioni della società civile all'interno dello stesso Stato membro, assicurando che il sostegno dell'Unione continui a raggiungere coloro che difendono i valori europei.*** |

**Emendamento 11**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 29**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (29) Ciascuno Stato membro dovrebbe | (29) Ciascuno Stato membro dovrebbe |

presentare alla Commissione un piano NRP, di norma entro il 31 gennaio 2028 in modo che possa essere esaminato con attenzione e tempestività. Per garantire una rapida attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare un progetto di piano NRP a partire dal giugno 2027. Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare i piani NRP in partenariato con le autorità locali e regionali, con i partner economici, sociali e rurali, con le organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi pertinenti, conformemente al quadro giuridico nazionale e alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani NRP dovrebbero essere elaborati in stretta collaborazione con la Commissione, predisposti conformemente al modello fornito e resi pubblici dopo la loro adozione da parte del Consiglio sulla base della valutazione della Commissione e della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. In linea con le attuali disposizioni, gli Stati membri avranno la possibilità di includere capitoli regionali e territoriali nei rispettivi piani NRP e dovrebbero essere tenuti a garantire che le autorità di gestione regionali ricevano pagamenti regolari, sulla base dei progressi delle rispettive misure, e un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione entro la fine del periodo, fatte salve potenziali rettifiche risultanti dall'attuazione del rispettivo capitolo/dei rispettivi capitoli. Per garantire una governance efficace del piano NRP, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di monitoraggio per i capitoli e un comitato di coordinamento a livello del piano NRP.

presentare alla Commissione un piano NRP, di norma entro il 31 gennaio 2028 in modo che possa essere esaminato con attenzione e tempestività. Per garantire una rapida attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter presentare un progetto di piano NRP a partire dal giugno 2027. ***Al fine di garantire un coinvolgimento significativo di tutti i pertinenti portatori di interessi,*** gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare i piani NRP in partenariato con le autorità locali e regionali, con i partner economici, sociali e rurali, con le organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi pertinenti, conformemente al quadro giuridico nazionale e alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani NRP dovrebbero essere elaborati in stretta collaborazione con la Commissione, predisposti conformemente al modello fornito e resi pubblici dopo la loro adozione da parte del Consiglio sulla base della valutazione della Commissione e della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio***. Al fine di garantire una valutazione coerente, trasparente ed equa dei piani NRP, delle richieste di pagamento e dei risultati comunicati, la Commissione dovrebbe applicare metodologie chiare, armonizzate e attuate in modo coerente e fornire agli Stati membri orientamenti adeguati, anche per quanto riguarda la verifica dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi e le misure volte a evitare i doppi finanziamenti***. In linea con le attuali disposizioni, gli Stati membri avranno la possibilità di includere capitoli regionali e territoriali nei rispettivi piani NRP e dovrebbero essere tenuti a garantire che le autorità di gestione regionali ricevano pagamenti regolari, sulla base dei progressi delle rispettive misure, e un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione entro la fine del periodo, fatte salve potenziali rettifiche risultanti dall'attuazione del rispettivo capitolo/dei rispettivi capitoli. Per garantire una

governance efficace del piano NRP, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di monitoraggio per i capitoli e un comitato di coordinamento a livello del piano NRP.

**Emendamento 12**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 30**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (30) Al fine di garantire la titolarità nazionale, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione piani NRP debitamente motivati e giustificati. I piani NRP dovrebbero precisare in che modo rappresentano un contributo globale a tutti gli obiettivi del Fondo, tenendo conto delle sfide nazionali, regionali e territoriali specifiche dello Stato membro interessato. Essi dovrebbero inoltre comprendere una spiegazione del modo in cui contribuiscono ad affrontare efficacemente le pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo e di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi sostenuti dal Fondo, e del modo in cui contribuiscono al completamento del mercato interno, in particolare includendo riforme, investimenti e altri interventi con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale. Per rafforzare la competitività dell'Unione in settori di importanza strategica, garantendo nel contempo che la parità di condizioni non sia compromessa, i piani NRP dovrebbero comprendere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulla ricerca, lo sviluppo, l'innovazione o la prima applicazione industriale oppure sulla costruzione di importanti infrastrutture aperte all'uso da parte di terzi, tenendo conto, in particolare, delle analisi fornite | (30) Al fine di garantire la titolarità nazionale, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione piani NRP debitamente motivati e giustificati. ***In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire la consultazione delle autorità locali e regionali durante la preparazione e l'attuazione di tali piani.*** I piani NRP dovrebbero precisare in che modo rappresentano un contributo globale a tutti gli obiettivi del Fondo, tenendo conto delle sfide nazionali, regionali e territoriali specifiche dello Stato membro interessato. Essi dovrebbero inoltre comprendere una spiegazione del modo in cui contribuiscono ad affrontare efficacemente le pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo e ***della relazione sullo Stato di diritto, delle relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo e degli organi giurisdizionali nazionali, dei procedimenti di infrazione in corso o conclusi a norma degli articoli da 258 a 260 TFUE, delle raccomandazioni e conclusioni formulate da organismi internazionali nel settore dei diritti umani, delle raccomandazioni e conclusioni formulate da organismi internazionali nel settore dello Stato di diritto e*** di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi sostenuti dal Fondo, e del modo in |

nella più recente relazione annuale sul mercato unico e la competitività. Nell'ambito dei loro piani, gli Stati membri dovrebbero concentrare le risorse sulla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Essi dovrebbero inoltre sostenere il ricambio generazionale e le misure sociali, nonché la prosperità dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

cui contribuiscono al completamento del mercato interno, in particolare includendo riforme, investimenti e altri interventi con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale. Per rafforzare la competitività dell'Unione in settori di importanza strategica, garantendo nel contempo che la parità di condizioni non sia compromessa, i piani NRP dovrebbero comprendere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulla ricerca, lo sviluppo, l'innovazione o la prima applicazione industriale oppure sulla costruzione di importanti infrastrutture aperte all'uso da parte di terzi, tenendo conto, in particolare, delle analisi fornite nella più recente relazione annuale sul mercato unico e la competitività. Nell'ambito dei loro piani, gli Stati membri dovrebbero concentrare le risorse sulla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Essi dovrebbero inoltre sostenere il ricambio generazionale e le misure sociali, nonché la prosperità dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

**Emendamento 13**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 37**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (37) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare una richiesta motivata di modifica del piano NRP durante il periodo di attuazione del Fondo. La Commissione dovrebbe valutare la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento in modo proporzionato alle modifiche proposte. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani NRP notificando tali modifiche alla | (37) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare una richiesta motivata di modifica del piano NRP durante il periodo di attuazione del Fondo. La Commissione dovrebbe valutare la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento in modo proporzionato alle modifiche proposte. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani NRP notificando tali modifiche alla |

| | |
|---|---|
| Commissione, a condizione che esse siano conformi alle prescrizioni del piano NRP. | Commissione, a condizione che esse siano conformi alle prescrizioni del piano NRP. ***Qualora siano stati individuati elementi pertinenti che incidono sull'effettiva attuazione del piano NRP per quanto riguarda lo Stato di diritto, anche nel contesto dell'ultima relazione sullo Stato di diritto, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare modifiche al proprio piano NRP e, se del caso, proporre modifiche concrete per garantire la conformità al presente regolamento.*** |

**Emendamento 14**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 38**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (38) Ciascuno Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio del proprio piano NRP. Tale riesame dovrebbe fornire una proposta completa di modifica del piano NRP basata sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure, sui principali risultati delle valutazioni pertinenti e su un riesame dei costi totali stimati delle misure contemplate dal piano NRP, offrendo nel contempo l'opportunità di tenere conto delle nuove sfide e del verificarsi di eventuali crisi. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto anche della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione in questione, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale. Il piano NRP modificato presentato dallo Stato membro a seguito del riesame intermedio dovrebbe includere una proposta di programmazione dell'importo di flessibilità con misure riviste o nuove, con la stima dei relativi costi e i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi. | (38) Ciascuno Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio del proprio piano NRP. Tale riesame dovrebbe fornire una proposta completa di modifica del piano NRP basata sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure, sui principali risultati delle valutazioni pertinenti e su un riesame dei costi totali stimati delle misure contemplate dal piano NRP, offrendo nel contempo l'opportunità di tenere conto delle nuove sfide e del verificarsi di eventuali crisi. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto anche della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione in questione, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale***, nonché delle sfide e delle raccomandazioni individuate nei pertinenti strumenti dell'Unione, compresi il semestre europeo e l'ultima relazione sullo Stato di diritto***. Il piano NRP modificato presentato dallo Stato membro a seguito del riesame intermedio dovrebbe includere una proposta di programmazione dell'importo di flessibilità con misure riviste o nuove, con la stima dei |

relativi costi e i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi. ***Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità, la Commissione dovrebbe stabilire requisiti minimi relativi al contenuto, alla struttura e alla metodologia dei riesami intermedi. Tali requisiti dovrebbero garantire una rendicontazione standardizzata e la disponibilità di risultati di valutazione solidi e tempestivi.***

**Emendamento 15**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 46 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(46 bis) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero combattere contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure adeguate atte a garantire una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.*** |

**Emendamento 16**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 51 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 bis) Al fine di garantire la trasparenza e consentire un efficace controllo parlamentare dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo informazioni tempestive e complete sull'applicazione delle disposizioni relative allo Stato di diritto, alla democrazia e alla Carta di cui al presente regolamento.*** |

**Emendamento 17**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 52**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (52) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari ***e il bilancio*** dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[7], (Euratom, CE) n. 2185/96[8] e (UE) 2017/1939[9] del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica ***e*** all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, | (52) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[7], (Euratom, CE) n. 2185/96[8] e (UE) 2017/1939[9] del Consiglio ***e della direttiva (UE) 2017/1371***, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica***,*** all'indagine ***e al perseguimento*** di frodi, corruzione, conflitti di interessi e ***altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e***, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative ***e penali***. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto |

| | |
|---|---|
| Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939. | disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939. |

**Emendamento 18**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 52 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(52 bis) Conformemente ai principi di apertura e trasparenza sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE, e dall'articolo 15, paragrafo 1, TFUE, la procedura per la sospensione e lo svincolo dei fondi dell'Unione dovrebbe essere soggetta al controllo pubblico. A tal fine, è essenziale che i criteri specifici per lo svincolo dei fondi congelati, nonché le successive valutazioni della Commissione, siano resi pubblici. Tali procedure dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, garantendo che i fondi siano svincolati*** |

| | |
|---|---|
| | ***solo una volta che uno Stato membro abbia dimostrato in modo verificabile l'attuazione di riforme significative e la conformità continuativa allo Stato di diritto.*** |

**Emendamento 19**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 55**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (55) Le procedure di selezione delle operazioni applicate dagli Stati membri possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi, accessibili per le persone con disabilità ove opportuno e trasparenti, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e purché le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. | (55) Le procedure di selezione delle operazioni applicate dagli Stati membri possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi, accessibili per le persone con disabilità ove opportuno e trasparenti, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE***, e purché le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. |

**Emendamento 20**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 56**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (56) Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando | (56) Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando |

valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo. Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

***in anticipo*** valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo***, garantendo nel contempo che gli esborsi siano subordinati al conseguimento comprovato di tali traguardi e riflettano i progressi effettivi dell'attuazione***. ***La Commissione dovrebbe stabilire metodologie chiare e armonizzate per la definizione di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e valori di riferimento, al fine di garantire un uso ottimale dei finanziamenti dell'Unione, la verifica oggettiva dei risultati conseguiti e un livello di ambizione coerente tra gli Stati membri.*** Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

**Emendamento 21**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 58**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (58) Il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023[4], persegue obiettivi simili e sostiene azioni analoghe in un calendario di attuazione comparabile. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto essere integrati nei piani NRP a partire dal 2028. Ciò dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dei fondi dell'Unione e sostenere un conseguimento più efficace e coerente degli obiettivi del Fondo. Tale integrazione eviterebbe inoltre la gestione parallela di sistemi e processi simili, apportando chiari benefici in termini di miglioramenti nella pianificazione e nella coerenza delle politiche, come pure negli sforzi di semplificazione. Essa dovrebbe inoltre garantire l'applicazione di norme comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre le attuali dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale per il clima continuerebbero ad applicarsi. Le sinergie tra gli investimenti esistenti e futuri nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e le misure dei piani dovrebbero anche essere incoraggiate attraverso una programmazione coordinata allo scopo di garantire una migliore complementarità e coerenza delle politiche tra il bilancio dell'Unione e le risorse assegnate al Fondo per la modernizzazione. | (58) Il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023[4], persegue obiettivi simili e sostiene azioni analoghe in un calendario di attuazione comparabile. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto essere integrati nei piani NRP a partire dal 2028. Ciò dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dei fondi dell'Unione e sostenere un conseguimento più efficace e coerente degli obiettivi del Fondo. Tale integrazione eviterebbe inoltre la gestione parallela di sistemi e processi simili, apportando chiari benefici in termini di miglioramenti nella pianificazione e nella coerenza delle politiche, come pure negli sforzi di semplificazione. Essa dovrebbe inoltre garantire l'applicazione di norme comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto ***della democrazia e*** dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre le attuali dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale per il clima continuerebbero ad applicarsi. Le sinergie tra gli investimenti esistenti e futuri nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e le misure dei piani dovrebbero anche essere incoraggiate attraverso una programmazione coordinata allo scopo di garantire una migliore complementarità e coerenza delle politiche tra il bilancio dell'Unione e le risorse assegnate al Fondo per la modernizzazione. |
| [4] Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1). | [4] Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1). |

**Emendamento 22**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli articoli relativi al sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, alla segnalazione delle irregolarità, al calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole, alla raccolta e registrazione dei dati, al SIGC, nonché agli allegati relativi al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, ai progressi compiuti nell'attuazione, alle azioni dell'Unione, alle rettifiche finanziarie, al programma dell'UE destinato alle scuole, agli interventi della PAC e alla cooperazione nell'ambito della PAC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | (61) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli articoli relativi al sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, alla segnalazione delle irregolarità, al calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole, alla raccolta e registrazione dei dati, al SIGC, nonché agli allegati relativi al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, ai progressi compiuti nell'attuazione, alle azioni dell'Unione, alle rettifiche finanziarie, al programma dell'UE destinato alle scuole, agli interventi della PAC e alla cooperazione nell'ambito della PAC***. Inoltre, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per accertare il mancato rispetto della condizione orizzontale della democrazia e dello Stato di diritto o della condizione orizzontale della Carta e individuare le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato rispetto***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti |

delegati.

[5] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

[5] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

**Emendamento 23**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 64 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(64 bis) Tutti gli organi, gli organismi e le istituzioni dell'Unione, come pure le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939.*** |

**Emendamento 24**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (e) proteggere e rafforzare la democrazia nell'Unione e affermare i valori dell'Unione conformemente all'articolo 2 TUE. | (e) proteggere e rafforzare la democrazia ***e lo Stato di diritto*** nell'Unione e affermare i valori dell'Unione conformemente all'articolo 2 TUE. |

**Emendamento 25**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (ii) rafforzando la base industriale | (ii) rafforzando la base industriale |

| | |
|---|---|
| dell'Unione e catene di approvvigionamento resilienti e promuovendo un'industria manifatturiera sostenibile e competitiva, in particolare nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette e delle materie prime critiche, con una particolare attenzione alla competitività delle piccole e medie imprese, integrando pienamente le ambizioni ambientali e climatiche per accelerare una transizione industriale pulita; | dell'Unione e catene di approvvigionamento resilienti e promuovendo un'industria manifatturiera sostenibile e competitiva, in particolare nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette e delle materie prime critiche, ***contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione,*** con una particolare attenzione alla competitività delle piccole e medie imprese, integrando pienamente le ambizioni ambientali e climatiche per accelerare una transizione industriale pulita; |

**Emendamento 26**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto x bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(x bis) rafforzando la connettività transfrontaliera, la resilienza e la sicurezza all'interno dell'Unione e potenziando la capacità dell'Unione di affrontare le minacce transfrontaliere attraverso investimenti strategici e scalabili con un chiaro valore aggiunto dell'Unione, in particolare progetti su larga scala che contribuiscano al funzionamento del mercato interno, dello spazio Schengen, della gestione delle frontiere, della sicurezza interna e della preparazione alle crisi, evitando nel contempo la frammentazione dei finanziamenti e garantendo una maggiore attenzione ai progetti che abbiano un impatto significativo sulla competitività, sulla resilienza e sulla sicurezza dell'Unione;*** |

**Emendamento 27**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (iii) rafforzando la sicurezza dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la cibersicurezza; | (iii) rafforzando la sicurezza dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, ***analisi,*** prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la cibersicurezza; ***contrastando la disinformazione e la criminalità organizzata transfrontaliera, comprese quelle provenienti da paesi terzi, in stretta cooperazione operativa con le agenzie dell'Unione;*** |

**Emendamento 28**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(iii bis) rafforzando la cooperazione operativa tra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione responsabili della sicurezza interna e della gestione delle frontiere attraverso sistemi interoperabili e uno scambio sicuro di dati, consentendo la condivisione delle informazioni in tempo reale, migliorando l'efficacia e garantendo risposte rapide e coordinate in caso di minacce transfrontaliere, nel pieno rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata;*** |

**Emendamento 29**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – trattino 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– nel regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 30**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(b bis) sostenere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in modo pienamente coerente con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) […] che istituisce il sostegno dell'Unione per l' asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, e al regolamento (UE) […] che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;*** |

**Emendamento 31**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(vi bis) attribuendo priorità agli investimenti nella digitalizzazione, comprese l'intelligenza artificiale, l'infrastruttura di dati sicura e l'innovazione tecnologica, quali motori della competitività e della resilienza democratica, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;*** |

**Emendamento 32**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (ii) promuovendo e difendendo lo Stato di diritto mediante il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, del pluralismo dei media, | (ii) promuovendo e difendendo lo Stato di diritto mediante il rafforzamento ***della qualità e dell'efficienza*** dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, ***della*** |

| | |
|---|---|
| dell'integrità delle informazioni, dell'alfabetizzazione mediatica e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri; | ***libertà e*** del pluralismo dei media, dell'integrità delle informazioni, dell'alfabetizzazione mediatica e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri; |

**Emendamento 33**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – comma 1 – punto 40 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 bis) "interessi finanziari dell'Unione": tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù dei bilanci stabiliti a norma del presente regolamento, compresi i bilanci finanziati e/o gestiti direttamente o indirettamente e i bilanci in regime di gestione concorrente;*** |

**Emendamento 34**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10 è attuata in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | 3. L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10 è attuata in regime di gestione diretta o indiretta***, in piena trasparenza al fine di prevenire l'uso improprio dei fondi, anche mediante relazioni pubbliche sulle assegnazioni, sui beneficiari e sull'utilizzo finale dei fondi, nonché attraverso audit periodici*** in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

**Emendamento 35**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e gli organismi incaricati di promuove l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione, le istituzioni e le organizzazioni nazionali per i diritti umani; | (c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e gli organismi incaricati di promuove l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione, le istituzioni e le organizzazioni nazionali per i diritti umani ***e, se del caso, le organizzazioni internazionali in modo proporzionato alla loro pertinenza e fatta salva la responsabilità primaria delle autorità pubbliche, garantendo che il sostegno sia effettivamente destinato alle comunità più bisognose***; |

**Emendamento 36**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; | (a) dei principi ***della democrazia e*** dello Stato di diritto di cui ***all'articolo 2 TUE e specificati, in particolare,*** all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; |

**Emendamento 37**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani. | Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani. ***A tal fine, gli Stati membri adottano disposizioni adeguate a prevenire, individuare e affrontare eventuali violazioni di tali diritti, libertà e principi, anche attraverso meccanismi efficaci di monitoraggio e controllo.*** |

**Emendamento 38**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il rispetto della condizione orizzontale dello Stato di diritto è valutato dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Tali criteri possono essere adottati mediante un atto delegato. La Commissione sorveglia il continuo rispetto di tali criteri durante l'intera attuazione dei piani.*** |

**Emendamento 39**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta"). | Gli Stati membri***, in maniera trasparente e verificabile in modo indipendente,*** istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta"). |

**Emendamento 40**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Essi forniscono una valutazione di ***tali meccanismi***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera q) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta. | Essi forniscono una valutazione di ***tale conformità***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera q) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta. ***La condizione è soddisfatta se sono soddisfatti i criteri*** |

***correlati.***

**Emendamento 41**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***La conformità di cui al primo comma comprende:*** |
| | ***(a) disposizioni, comprese misure preventive, valutazioni dei rischi e sviluppo di capacità per le autorità di gestione e i beneficiari, volte a garantire che le misure attuate nell'ambito del Fondo e da esso sostenute siano conformi alla condizione orizzontale della Carta;*** |
| | ***(b) meccanismi di denuncia indipendenti che consentano alle persone e alle organizzazioni di segnalare i casi di non conformità. Tali meccanismi sono accessibili al pubblico per l'intera durata dei piani NRP.*** |
| | ***I comitati di monitoraggio istituiti ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento affrontano le questioni individuate dal meccanismo di denuncia indipendente. I meccanismi di denuncia sono ampiamente pubblicizzati, di facile utilizzo e accessibili a tutti, comprese le persone in situazioni di vulnerabilità, durante l'intero ciclo del programma.*** |

**Emendamento 42**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, adotta una decisione di esecuzione che determina il | Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, adotta una decisione di esecuzione che determina il |

| | |
|---|---|
| mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento. | mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta***, in particolare laddove la mancanza di trasparenza o le carenze comportino un uso improprio, frodi o l'incapacità di apportare miglioramenti tangibili a favore dei beneficiari previsti,*** e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento. |

**Emendamento 43**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***8. Se la violazione individuata dalla Commissione può altresì costituire una violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto, la procedura di cui all'articolo 9 è attivata in via prioritaria.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 44**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4, 6 e 7. Tali informazioni comprendono una giustificazione debitamente motivata, la valutazione sottostante e tutti gli elementi pertinenti. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione presenta la sua valutazione senza indebito ritardo.*** |

**Emendamento 45**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 ter. La Commissione pubblica senza indugio gli atti che autorizzano lo svincolo dei fondi nell'ambito del Fondo, nonché gli atti adottati in relazione a tali decisioni.*** |

**Emendamento 46**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione. | 1. Gli Stati membri***, in maniera trasparente e verificabile in modo indipendente,*** garantiscono il rispetto dei principi ***della democrazia e*** dello Stato di diritto di cui ***all'articolo 2 TUE e specificati, in particolare,*** all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione. ***La condizione è soddisfatta se sono soddisfatti i criteri correlati. La Commissione tiene inoltre conto delle relazioni fornite dall'EPPO a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.*** |

**Emendamento 47**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale dello Stato di diritto, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, tenendo conto delle informazioni | 2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, tenendo conto delle |

| | |
|---|---|
| pertinenti, comprese le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, nonché delle relazioni sullo Stato di diritto e delle relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo. | informazioni pertinenti, comprese le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, nonché delle relazioni sullo Stato di diritto e delle relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo. |

**Emendamento 48**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se conclude che la condizione orizzontale dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 4, ***propone al Consiglio una decisione di esecuzione*** che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento. | Se conclude che la condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 4, ***adotta un atto delegato*** che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento. |

**Emendamento 49**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti aspetti del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto: | A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti aspetti del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto: |

**Emendamento 50**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) l'incidenza effettiva o potenziale | (a) l'incidenza effettiva o potenziale |

| | |
|---|---|
| sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari; | sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari***, in particolare una cooperazione efficace e tempestiva con l'EPPO***; |

**Emendamento 51**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 52**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta. | 5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta. |

**Emendamento 53**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Lo Stato membro informa la Commissione non appena ritiene sanata la violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. ***Se ritiene*** che la ***violazione*** sia stata ***completamente sanata***, la Commissione ***propone al Consiglio di*** | 6. Lo Stato membro ***interessato*** informa la Commissione non appena ritiene sanata la violazione della condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. ***Qualora ritenga*** che la ***condizione orizzontale della democrazia e*** |

| | |
|---|---|
| ***abrogare*** la decisione di cui al paragrafo 4. ***Se ritiene che la violazione sia stata parzialmente sanata***, la Commissione ***propone al Consiglio di modificare di conseguenza la decisione di cui al paragrafo 4***. ***Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della*** Commissione. | ***dello Stato di diritto*** sia stata ***soddisfatta***, la Commissione ***abroga*** la decisione di cui al paragrafo 4. ***Qualora non concordi con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto***, la Commissione ***ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione***. ***La*** Commissione ***stabilisce i criteri specifici da soddisfare per lo svincolo dei fondi sospesi in modo chiaro e obiettivo e mette tali criteri, nonché la valutazione del loro adempimento, a disposizione del pubblico***. ***Le decisioni di sospendere, modificare o abrogare i finanziamenti si basano su riforme verificabili e sulla dimostrata conformità allo Stato di diritto nella pratica.*** |

**Emendamento 54**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata ***[***entro ***[***un***]*** anno dalla sua adozione***]***, la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito. | 7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito. ***Ove debitamente giustificato alla luce della natura, della complessità o del carattere sistemico delle violazioni della democrazia e dello Stato di diritto in questione, la Commissione può prorogare tale periodo fino a un massimo di due anni supplementari. Tale proroga si basa su elementi oggettivi e verificabili ed è debitamente motivata.*** |

**Emendamento 55**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4 ***e*** 6. | 8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4***,*** 6 ***e 7***. ***Tali informazioni comprendono una giustificazione debitamente motivata, la valutazione sottostante e tutti gli elementi pertinenti. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione presenta la sua valutazione senza indebito ritardo.*** |

**Emendamento 56**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. La Commissione pubblica senza indugio gli atti che autorizzano lo svincolo dei fondi nell'ambito del Fondo, nonché gli atti adottati in relazione a tali decisioni.*** |

**Emendamento 57**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 ter. Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire il rispetto dell'acquis dell'Unione essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'UE"). Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'UE. Se ritiene che uno*** |

| | |
|---|---|
| | ***Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'UE, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la propria valutazione.*** |

**Emendamento 58**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione disimpegna l'importo di un piano NRP e del capitolo del piano Interreg non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 17 [prefinanziamento] o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità dell'articolo 65 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento], entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio. | 1. La Commissione disimpegna l'importo di un piano NRP e del capitolo del piano Interreg non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 17 [prefinanziamento] o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità dell'articolo 65 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento], entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio. ***Gli importi disimpegnati sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione e la loro riassegnazione o riutilizzazione è decisa dall'autorità di bilancio secondo la procedura annuale di bilancio.*** |

**Emendamento 59**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e degli articoli 8 [Carta] e 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto] del presente regolamento ***possono essere*** ricostituiti per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la | 4. Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e degli articoli 8 [Carta] e 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto] del presente regolamento ***sono*** ricostituiti per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, |

| | |
|---|---|
| democrazia, la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa. | la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa. ***Tali stanziamenti sono, per quanto possibile, destinati a beneficio dei beneficiari finali nello Stato membro interessato e sono diretti, in via prioritaria, a misure volte ad attenuare gli effetti negativi delle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei principi sanciti dalla Carta sui beneficiari e destinatari finali. Una parte degli stanziamenti che contribuiscono al sostegno della democrazia europea è destinata, se del caso, agli strumenti o ai programmi attuati nello Stato membro interessato in cui i fondi sono stati sospesi o disimpegnati, al fine di garantire un sostegno costante ai beneficiari finali e di promuovere a livello nazionale l'articolo 2 TUE.*** |

**Emendamento 60**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione dei piani nazionali sia conforme ai principi dello Stato di diritto, della democrazia e del rispetto della Carta, comprese la tutela giurisdizionale effettiva, la vigilanza indipendente e la prevenzione dei conflitti di interessi, della corruzione e della frode. Eventuali carenze in tali settori che rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione sono affrontate senza indugio mediante opportune misure correttive.*** |

**Emendamento 61**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (a) sostiene gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e contribuisce in modo completo e adeguato a tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato, e fornisce una strategia di intervento che dimostri in che modo tali obiettivi saranno affrontati e finanziati dal piano, quale livello di finanziamento è necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi generali e in che modo tale livello di finanziamento è giustificato. Il piano NRP di uno Stato membro con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione dimostra in particolare di contribuire in modo adeguato agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera a), punti vii) e ix), e lettera d), punto v); | (a) sostiene***, rispetta ed è coerente con*** gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e contribuisce in modo completo e adeguato a tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato, e fornisce una strategia di intervento che dimostri in che modo tali obiettivi saranno affrontati e finanziati dal piano, quale livello di finanziamento è necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi generali e in che modo tale livello di finanziamento è giustificato. Il piano NRP di uno Stato membro con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione dimostra in particolare di contribuire in modo adeguato agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera a), punti vii) e ix), e lettera d), punto v); |

**Emendamento 62**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (i) nel quadro del semestre europeo, in particolare nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro, comprese quelle relative al pilastro europeo dei diritti sociali; | (i) nel quadro del semestre europeo, in particolare nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro, comprese quelle relative al pilastro europeo dei diritti sociali ***e quelle relative allo Stato di diritto***; |

**Emendamento 63**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(iii bis) spiega in che modo gli Stati membri forniscono sostegno all'EPPO, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, in termini di meccanismi in atto e capacità dedicata a tale sostegno;*** |

**Emendamento 64**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera l**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (l) specificherà le disposizioni adottate per garantire che, in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o di altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro rispetti l'obbligo di ***non interrompere i*** pagamenti ai beneficiari, ai destinatari, ai destinatari finali, ai contraenti e ai partecipanti; | (l) specificherà le disposizioni adottate per garantire che, in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o di altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro rispetti l'obbligo di ***assicurare la prosecuzione ininterrotta e tempestiva dei*** pagamenti ai beneficiari, ai destinatari, ai destinatari finali, ai contraenti e ai partecipanti; |

**Emendamento 65**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera o**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (o) formulerà un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta]; | (o) formulerà un'autovalutazione ***completa e basata su dati concreti*** del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta]***. Tale valutazione è supportata dai documenti e dati pertinenti e individua i potenziali rischi di mancata conformità, le misure adottate per prevenire e attenuare tali rischi, nonché i meccanismi disponibili per garantire mezzi di ricorso efficaci in caso di violazioni***; |

**Emendamento 66**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera p**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (p) specificherà in che modo il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale dello | (p) specificherà in che modo il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale ***della*** |

| | |
|---|---|
| Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto], compreso il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate; | ***democrazia e*** dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto], compreso il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate***. A tal fine, il piano comprende una strategia di attuazione concreta e dettagliata che stabilisce le misure da adottare, il calendario per la loro esecuzione, le autorità responsabili e i corrispondenti traguardi qualitativi e quantitativi, nonché le risorse assegnate***; |

**Emendamento 67**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Le misure specifiche individuate ***nella decisione di esecuzione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni. | 8. Le misure specifiche individuate ***nell'atto delegato*** di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della condizione orizzontale ***della democrazia e*** dello Stato di diritto o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni. |

**Emendamento 68**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 9 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) al soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta; | (a) al soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta ***o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione*** |

***della suddetta decisione***;

**Emendamento 69**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (g) la necessità di garantire il costante soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta nell'attuazione del piano, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche per paese individuate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo. | (g) la necessità di garantire il costante soddisfacimento delle condizioni orizzontali ***della democrazia e*** dello Stato di diritto***, della tutela degli interessi finanziari*** e della Carta nell'attuazione del piano, ***anche garantendo che le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione siano debitamente integrate e attuate in modo efficace,*** tenendo conto in particolare delle sfide specifiche per paese individuate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo. |

**Emendamento 70**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e la duplicazione di finanziamenti, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali]; | (c) applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare***, segnalare*** e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi ***o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione*** e la duplicazione di finanziamenti, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali]; |

**Emendamento 71**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro istituisce anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del piano NRP. Il comitato di coordinamento approva tutti gli elementi elencati all'articolo 56 [funzioni del comitato di monitoraggio], paragrafo 1. | 2. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro istituisce anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del piano NRP. Il comitato di coordinamento ***provvede affinché l'organizzazione dei comitati di monitoraggio consenta un monitoraggio efficace nei diversi settori strategici contemplati dal piano NRP. Il comitato di coordinamento*** approva tutti gli elementi elencati all'articolo 56 [funzioni del comitato di monitoraggio], paragrafo 1. |

**Emendamento 72**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. I comitati di monitoraggio operano conformemente ai principi del partenariato, tenendo conto delle disposizioni istituzionali e amministrative degli Stati membri. Gli Stati membri possono coinvolgere i partner pertinenti, se del caso e conformemente alle prassi nazionali, nei lavori dei comitati di monitoraggio e nell'attuazione dei programmi.*** |
| | ***Se del caso, la Commissione può agevolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri.*** |

**Emendamento 73**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) il soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta di cui agli articoli 8 e 9 [condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta] e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione; | (c) il soddisfacimento delle condizioni orizzontali ***della democrazia e*** dello Stato di diritto e della Carta di cui agli articoli 8 e 9 [condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta] e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione***, compresa una valutazione dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni individuate nell'ultima relazione sullo Stato di diritto e delle misure adottate per affrontare le relative sfide specifiche per paese***; |

**Emendamento 74**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(g bis) la misura in cui i beneficiari finali sono adeguatamente tutelati nell'attuazione del programma o dell'accordo.*** |

**Emendamento 75**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 58 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi. | 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi***, nonché altre attività illecite lesive degli*** |

***interessi finanziari dell'Unione***.

**Emendamento 76**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) adottano misure adeguate per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione ***e*** i conflitti di interessi, anche ricorrendo a strumenti di estrazione di dati; | (c) adottano misure adeguate per prevenire, individuare***, segnalare*** e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione***,*** i conflitti di interessi ***e altre attività illecite lesive del Fondo***, anche ricorrendo a strumenti di estrazione di dati; |

**Emendamento 77**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(g bis) per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939:*** |
| | ***dispongono di sistemi che garantiscano che le loro autorità abbiano la capacità di individuare e segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2017/1939;*** |
| | ***garantiscono che l'EPPO riceva un sostegno adeguato nelle sue indagini, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (EU) 2017/1939, in particolare mediante l'assegnazione da parte degli Stati membri di personale dedicato e specializzato al livello decentrato dell'EPPO, comprese le autorità di contrasto e altri investigatori specializzati ed esperti;*** |

**Emendamento 78**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 58 – paragrafo 2 – punto j**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (j) adottano disposizioni per garantire l'esame efficace delle denunce relative all'utilizzo del Fondo, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione del piano NRP e informano la Commissione dei risultati di tali esami; | (j) adottano disposizioni per garantire l'esame efficace***, imparziale e tempestivo*** delle denunce relative all'utilizzo del Fondo, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione del piano NRP e informano la Commissione dei risultati di tali esami***. Tali disposizioni garantiscono che le denunce possano essere presentate in qualsiasi forma scritta, che il ricevimento di ciascuna denuncia sia prontamente confermato e gli sia assegnato un numero di riferimento chiaro e che i denuncianti siano informati del seguito dato alla loro denuncia entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a un anno dalla sua presentazione. La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la visibilità, l'ampia conoscenza e l'accessibilità di tali meccanismi***; |

**Emendamento 79**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 61 – paragrafo 6 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi o di un'altra grave inadempienza alle responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri]; | (a) esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi***, di altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione*** o di un'altra grave inadempienza alle responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri]; |

**Emendamento 80**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le informazioni sono redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimangono disponibili sul sito web per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati. | Le informazioni sono redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimangono disponibili sul sito web per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati. ***Le informazioni sono inoltre presentate in modo chiaro, accessibile e di facile utilizzo, anche attraverso sintesi o spiegazioni in un linguaggio semplice, in modo da garantirne una facile comprensione al pubblico.*** |

**Emendamento 81**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 86 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 [esercizio della delega] al fine di modificare gli articoli 48 [sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura], 58 [responsabilità degli Stati membri, segnalazione delle irregolarità], 62 [calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole], 63 [raccolta e registrazione dei dati], 70 [SIGC] e gli allegati VIII [conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi], IX [progressi compiuti nell'attuazione], XI [domanda di pagamento], XV [azioni dell'Unione], XIV [rettifiche finanziarie] del presente regolamento, in modo da adeguarli ai | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 [esercizio della delega] al fine di modificare gli articoli 48 [sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura], 58 [responsabilità degli Stati membri, segnalazione delle irregolarità], 62 [calcolo delle sanzioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole], 63 [raccolta e registrazione dei dati], 70 [SIGC] e gli allegati VIII [conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi], IX [progressi compiuti nell'attuazione], XI [domanda di pagamento], XV [azioni dell'Unione], XIV [rettifiche finanziarie] del presente regolamento, in modo da adeguarli ai |

| | |
|---|---|
| cambiamenti intervenuti durante il periodo di programmazione. | cambiamenti intervenuti durante il periodo di programmazione. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per accertare il mancato rispetto dello Stato di diritto e individuare le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato rispetto.*** |

## ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il presidente nella sua qualità di relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Istituzione del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 |
| **Riferimenti** | COM(2025)0565 – C10-0179/2025 – 2025/0240(COD) |
| **Commissione(i) competente(i) per il merito**<br>Annuncio in Aula | BUDG REGI AGRI<br>23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | LIBE<br>23.10.2025 |
| **Relatore per parere**<br>Nomina | Javier Zarzalejos<br>19.6.2026 |
| **Relatore per parere precedente** | António Tânger Corrêa |
| **Approvazione** | 24.6.2026 |
| **Esito della votazione finale** | +: 51<br>–: 17<br>0: 1 |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 51 | + |
|---|---|
| ECR | Assita Kanko |
| PPE | Krzysztof Brejza, Caterina Chinnici, Paulo Cunha, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Ondřej Kolář, Marie-Sophie Lanig, Jeroen Lenaers, Verena Mertens, Ana Miguel Pedro, Emil Radev, Karlo Ressler, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský |
| Renew | Malik Azmani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Moritz Körner, Michael McNamara, Marjan Šarec, Hilde Vautmans, Lucia Yar |
| S&D | Vytenis Povilas Andriukaitis, Francisco Assis, Katarina Barley, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Evin Incir, Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Cecilia Strada, Kristian Vigenin, Alessandro Zan |
| The Left | Giuseppe Antoci, Pernando Barrena Arza, Gaetano Pedulla', Ilaria Salis |
| Verts/ALE | Jaume Asens Llodrà, Saskia Bricmont, Mélissa Camara, Markéta Gregorová, Leoluca Orlando, Tineke Strik |

| 17 | - |
|---|---|
| ECR | Alessandro Ciriani, Geadis Geadi, Paolo Inselvini, Georgiana Teodorescu, Maciej Wąsik |
| ESN | Alexander Sell, Milan Uhrík, Roberto Vannacci |
| NI | Erik Kaliňák |
| PfE | Jorge Buxadé Villalba, Mélanie Disdier, Marieke Ehlers, Catherine Griset, András László, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Tom Vandendriessche |

| 1 | 0 |
|---|---|
| PfE | Jaroslav Bžoch |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti